

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia di Grumo.

CUP B48H16000010008; CIG Z6937E96D1

PREMESSA

L'incarico riguarda le prestazioni specialistiche riferite al collaudo tecnico amministrativo dei lavori di "ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia di Grumo". Con delibera giuntale n. 148 del 27/09/2022 si approva il presente disciplinare a regolamentazione dello svolgimento delle prestazioni richieste, costituente contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Il Comune incarica il Professionista del collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 26/93 e art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.-----

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico di cui all'oggetto dovrà essere eseguito secondo le previsioni dell'art. 41 del Capitolato speciale di Appalto – parte amministrativa, che fissa il termine di un anno dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori. -----

Nel caso che venga nominato un collaudatore in corso d'opera, le visite di collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione. -----

Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale tre copie (due in formato cartaceo ed una su supporto digitale) degli elaborati prodotti. -----

Il professionista risponde personalmente dell'esecuzione dell'incarico e può farsi coadiuvare da collaboratori di sua fiducia che dovranno essere previamente indicati all'Amministrazione comunale; il Professionista è responsabile in ogni caso dell'operato del personale, qualunque ne sia

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

la mansione, da lui assunto per lo svolgimento dell'incarico, sia verso l'Amministrazione committente sia verso terzi.

Il professionista è tenuto a stabilire gli opportuni contatti con gli amministratori comunali e con gli organi competenti nell'espletamento della prestazione richiesta.

Il professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Servizio Tecnico ogni circostanza, tecnica o amministrativa, che possa impedire o rendere difficoltosa la prestazione derivante dall'incarico.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

Non richiesta ai sensi dell'art. 31 della LP 2/2016.

ART. 5 - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO

Il corrispettivo risultante dall'applicazione dello sconto offerto, della cassa e dell'IVA, è il seguente:

	DM 17/06/2022	OFFERTA
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 10.262,99 +	€ 8.210,39
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 10.262,99 +	€ 8.210,39
Contributo INARCASSA (4%)	€ 410,52 =	(non applicato)
Imponibile IVA	€ 10.673,51 +	
IVA (22%)	€ 2.348,17 =	(non applicato)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 13.021,68	€ 8.210,39

I predetti compensi, comprensivi di tutte le voci e delle spese, sono stati determinati prendendo come riferimento le aliquote definite dalle tariffe professionali vigenti del D.M. 17.06.2016.-----

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare, e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'Appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.-----

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le leggi vigenti in materia, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, senza poter avanzare pretesa di compensi ulteriori nei confronti della Stazione appaltante.-----

ART. 6 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso pattuito sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta consegna del certificato di collaudo (pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura), previa presentazione della parcella sotto firmata per regolarità dal responsabile dell'Ufficio di merito e contestuale verifica della regolarità dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. Ai fini dell'emissione della fatturazione elettronica si comunica che il Codice Univoco Ufficio è UFZEU7.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, nr. 136, e ss.mm. ed integrazioni.-----

A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della legge nr. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Tra i contraenti si precisa che a questo contratto è stato attribuito il codice CIG riportato dell'intestazione.

ART. 8 - COMPATIBILITA' E REGOLARITA' NELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto del presente disciplinare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.-----

Il Professionista si impegna a non accettare incarichi professionali dall'appaltatore dei lavori fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.-----

Il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.-----

Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria dei lavori è obbligato a darne immediata segnalazione all'Amministrazione, alla cui valutazione discrezionale è rimesso

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui - a seguito della suddetta istruttoria - al Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.-----

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dello stesso quanto della Stazione appaltante e/o terzi, in virtù del servizio effettuato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altra inadempienza relativa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Qualora venga promossa nei confronti del comune di San Michele all'Adige un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto prestato dall'aggiudicatario, quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne la committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese

ART. 10 - ASSICURAZIONE

Il progettista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza, con durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, e ne fornisce copia all'Amministrazione.--

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Con il perfezionamento del contratto il Professionista si impegna ed obbliga al rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di San Michele all'Adige, approvato con delibera di Giunta comunale n. 9 del 16.01.2018 che all'art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice medesimo "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione."

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si

procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.-----

ART. 12 – PENALI

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati sarà applicata dal Comune, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso e in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte del Comune o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal Comune, non saranno computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati il Comune può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune prima della scadenza del termine fissato.-----

ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Contratto di appalto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. di diritto:-----

- applicazioni di penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale;-----
- qualora gli elaborati consegnati vengano giudicati dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carenti e inattendibili sotto il profilo tecnico.-----

La risoluzione del contratto, nei casi fissati dal comma 1, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della Stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.-----

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista e a seguito di diffida formale ad adempiere entro un certo termine rimasta inattuata, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile, e nei seguenti casi:-----

- 1) gravi o ripetute violazioni delle clausole contrattuali;-----
- 2) qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Responsabile del Servizio tecnico.-----

La risoluzione ai sensi del comma 1 e 3 comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto: in

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

caso di risoluzione del contratto il Professionista è tenuto comunque a risarcire alla Stazione appaltante e ai terzi tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti); la Stazione appaltante, nei predetti casi, provvederà direttamente o a mezzo di altro soggetto all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto nel modo che riterrà più opportuno; il Comune provvederà ad addebitare al Professionista inadempiente, che con il proprio comportamento ha causato la risoluzione del contratto, l'eventuale eccedenza di spesa a carico dello stesso per l'espletamento del servizio medesimo. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Professionista, senza bisogno di diffide formali; al Professionista verrà corrisposto l'onorario commisurato all'importo complessivo dei servizi eseguiti, detratte eventualmente le penalità, le spese, i danni.-----

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'appaltatore, per qualsiasi questione inerente il contratto, intratterrà rapporti unicamente con l'Amministrazione appaltante.-----

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione del servizio sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Servizio tecnico e l'Appaltatore, e in caso di mancato accordo sarà competente il foro di Trento.-----

ART. 15 - ONERI FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione sono a carico dell'appaltatore, tranne il contributo previdenziale e IRAP che sono a carico del Comune, quale destinatario della prestazione.-----

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.-----

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo solamente in caso d'uso. -----

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione, le parti contraenti fanno richiamo e riferimento alle norme contenute nella L.P. n. 26 del 1993 (disciplina dei lavori pubblici nella Provincia autonoma di Trento), nel DPP. 9-84/Leg. del 2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), nella L.P. n. 2 del 2016, nella L.P. n. 2 del 2020, nel d.lgs. n. 50 del 2016 (codice appalti nazionale), nel d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

nei luoghi di lavoro) e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia di progettazione e sicurezza nei lavori pubblici e di appalti pubblici.-----

Letto, accettato ed sottoscritto.-----

ING. BRUNO DELAITI

C.F. DLTBRN63S23H612R

ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO AL N. 1232

DIRIGENTE DEL SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMUNE DI TRENTO

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.)

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente Convenzione agli artt. 5, 12, 13, 14, 15 (compensi, penali e risoluzione, controversie, ripartizione oneri fiscali e assimilati).-----

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.)